

– «Acqua, ghiaccio e vapore» che interessa i laghi, le terme e il turismo montano,

– «Terra e roccia» che interessa l'arte rupestre, i Parchi e le aree protette,

– «Spirito e materia» che interessa le identità locali (tradizioni e lavori) e l'arte sacra e profana,

– «Prodotti tipici ed enogastronomia» che interessa i prodotti della montagna, dei laghi e delle colline,

sulle quali il programma ha costruito prodotti turistici specifici;

Rilevato, altresì, che gli obiettivi strategici del programma in questione sono:

– valorizzazione dell'offerta turistica attraverso la qualificazione e potenziamento delle attrattive ambientali, culturali ed archeologiche, nel pieno rispetto dell'ambiente e della sostenibilità;

– destagionalizzazione delle presenze turistiche;

– tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, storico e delle tradizioni locali che contraddistinguono il territorio;

– valorizzazione e qualificazione della mobilità e fruizione turistica innovativa e sostenibile;

– incentivazione delle forme di cooperazione tra gli enti locali, l'associazionismo, il mondo accademico, l'imprenditoria gli operatori turistici ed economici;

Considerato che il Programma di Sviluppo Turistico risulta coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e che favorisce la sinergia tra le diverse progettualità e gli strumenti di programmazione attivati a livello locale con l'obiettivo di creare un'offerta integrata;

Preso atto che l'autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica – VAS (D.G. Territorio e Urbanistica) con decreto dirigenziale n. 12428 del 31 ottobre 2008, allegato a corredo del presente atto, ha espresso parere favorevole motivato con le seguenti prescrizioni:

– nella realizzazione delle opere si limiti al massimo il consumo di suolo;

– sia realizzato un approfondimento di indagine per quanto riguarda gli effetti del piano sulle reti di servizio idriche, fognarie e di raccolta dei rifiuti;

– si contengano il più possibile le superfici destinate a cantieri;

– si dia avvio, fin dalle fasi di cantiere, agli interventi di riqualificazione urbanistica;

– sia garantito il corretto inserimento paesistico delle opere;

– gli interventi che comportano opere di sistemazione spondale siano preferibilmente realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

– in sede di progettazione di dettaglio sia ridotta il più possibile l'eliminazione di vegetazione boschiva;

– si realizzino le opere nei periodi di minore impatto sulla fauna;

– siano prese in considerazione le certificazioni ambientali conseguite da strutture ed enti;

– gli interventi di potenziamento ferroviario siano integrati con misure di mitigazione;

– per gli impianti sportivi all'aperto siano utilizzati per quanto possibile criteri ecocompatibili per la costruzione e la successiva gestione degli impianti;

– tra gli indicatori di monitoraggio siano inclusi anche indicatori riguardanti la tematica rifiuti;

– si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel decreto dirigenziale n. 10146 del 19 settembre 2008 con il quale la D.G. Qualità dell'Ambiente ha espresso il proprio parere obbligatorio e vincolante in merito allo studio di incidenza;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 10146 del 19 settembre 2008 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, autorità competente per la Valutazione di Incidenza sui siti Rete Natura 2000 (VIC), allegato a corredo del presente atto, con il quale si esprime valutazione positiva a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

– obbligo di sottoporre a valutazione d'incidenza tutti gli interventi interni ai Siti Natura 2000, e a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza tutti gli interventi limitrofi a Siti Natura 2000 ad eccezione degli interventi edilizi che non com-

portino aumento di volumetria e/o superficie o modifiche di sagoma di cui al comma 6, art. 6 All. C della d.g.r. 7/14106 dell'8 agosto 2003, degli interventi relativi ad azioni promozionali e di marketing che non comportano modificazione o disturbo diretto sull'ambiente, degli interventi che hanno già conseguito valutazione d'incidenza positiva singolarmente o nell'ambito di specifico Piano/Programma;

– obbligo, in riferimento agli interventi interni ai SIC IT2060004 «Alta Val di Scalve», IT2060005 «Val Sedornia, Val Zurio, Pizzo della Presolana» e alla ZPS IT2060401 «Parco Regionale delle Orobie Bergamasche», di concordare con il Parco delle Orobie Bergamasche, in qualità di ente gestore, l'entità e la priorità degli interventi, la tempistica delle fasi di cantiere e le azioni di ripristino ambientale e di compensazione e/o mitigazione ambientale;

– rispetto delle prescrizioni della Valutazione d'Incidenza espressa con decreto n. 2513 del 13 marzo 2008 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, per i progetti che risultano inclusi contemporaneamente anche nel Programma di Sviluppo Turistico del Sistema Turistico delle Orobie Bergamasche;

– necessità di costituzione dell'«Osservatorio del turismo sostenibile» per il territorio della Provincia di Brescia, in coordinamento con quello già istituito dalla Provincia di Bergamo, attraverso il quale si provveda all'invio, per conoscenza alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, del rapporto periodico di monitoraggio con particolare riferimento al monitoraggio di indicatori ambientali in riferimento agli obiettivi di conservazione di ciascun Sito Natura 2000 coinvolto;

Dato atto che l'attuazione del programma approvato con il presente provvedimento avverrà secondo i disposti della d.g.r. del 31 ottobre 2007 n. 8/5754 «Criteri per l'attuazione dei programmi di sviluppo turistico e per l'ammissione al cofinanziamento dei progetti (art. 4 l.r. 15/2007)» ed, in particolare, attraverso l'approvazione dei Piani a regia regionale e dei Progetti Integrati Attuativi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'ottava legislatura regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare l'aggiornamento del Programma di Sviluppo Turistico «La Sublimazione dell'Acqua» di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

2. di dare atto che l'approvazione del programma sopra citato sostituisce integralmente il programma precedentemente approvato con d.g.r. del 4 ottobre 2006 n. 8/3264 e determina la conferma del riconoscimento del sistema turistico «La Sublimazione dell'Acqua» ai sensi dell'art. 4, comma 5 della l.r. 15/2007 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»;

3. di disporre la pubblicazione sul sito regionale www.regione.lombardia.it dei documenti approvati con il presente provvedimento nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090114)

(5.3.1)

D.g.r. 30 dicembre 2008 - n. 8/8831

Determinazioni in merito all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

• la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

• il d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 «Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata altresì la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 112;

Considerato che le Province lombarde, secondo quanto stabili-

to dall'art. 8, comma 2 della l.r. 24/2006, dall'1 gennaio 2008 sono l'Autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ad esclusione delle autorizzazioni relative ad alcune attività di gestione rifiuti;

Rammentato che la Regione Lombardia ha rilasciato tutte le autorizzazioni integrate ambientali per gli impianti esistenti entro il termine previsto dalle menzionate normative;

Rilevato conseguentemente che l'attività delle Province in questa prima fase è dedicata soprattutto alla gestione delle istanze di modifica, sostanziale e non e l'autorizzazione di nuovi impianti produttivi in quanto i rinnovi delle autorizzazioni già rilasciate e con validità da 5 a 8 anni sono previsti dal 2011 in poi;

Atteso che allo scopo di fornire il necessario supporto alle Province medesime nell'ambito dei nuovi ed importanti compiti in materia e conseguentemente di garantire il massimo grado di omogeneità possibile nell'attuazione della normativa di cui trattasi si è costituito, con decreto del direttore generale della Direzione Qualità dell'Ambiente n. 1176 del 13 febbraio 2008, un Gruppo di Lavoro con rappresentanti delle tre Direzioni Generali interessate e della Direzione Generale della Presidenza, di tutte le Province, di Confindustria, di Confagricoltura, di Coldiretti, di Confederazione Italiana Agricoltori, di ARPA Lombardia, di ANCI;

Atteso altresì che il relativo Piano di lavoro prevedeva l'elaborazione di una serie di linee guida «orizzontali» e cioè relative a tutte le attività IPPC (Industria, Smaltimento Rifiuti, Allevamenti Intensivi di polli e Suini) e «verticali», riconducibili pertanto a ciascuna tipologia produttiva ritenendo prioritario peraltro affrontare da subito una serie di tematiche che rivestivano carattere di urgenza rispetto alle attività ed ai compiti demandati alle Province lombarde e rispetto alle quali la Regione aveva maturato adeguata esperienza nell'ambito della conduzione dei processi autorizzativi;

Vista la d.g.r. del 20 giugno 2008 n. 8/7492 «Prime direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni trasferite alle Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)» con la quale vennero forniti i primi importanti strumenti operativi di supporto all'attività delle Province medesime;

Preso atto a tal fine di ulteriori elaborati, prodotti dal menzionato Gruppo di Lavoro interdirezionale e concernenti in particolare:

- indicazioni per l'istruttoria tecnica relativa al settore delle industrie chimiche e chimico-farmaceutiche;
- indicazioni relative alle prescrizioni finalizzate a modulare le fasi di avvio arresto e malfunzionamento degli impianti;
- struttura e contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività industriali e di gestione rifiuti;
- modalità di presentazione della istanza per impianti nuovi

ed esistenti con richiesta di modifica sostanziale di competenza provinciale;

- procedura per il rilascio dell'AIA – impianti nuovi, e per le modifiche sostanziali di competenza provinciale;
- procedura per la gestione delle modifiche non sostanziali;
- fac-simile di domanda per impianti nuovi e modifiche sostanziali;
- fac-simile di comunicazione per modifiche non sostanziali;

Valutato condivisibile il contenuto degli elaborati prodotti dal Gruppo di Lavoro di cui sopra;

Considerata la necessità di approvare tali documenti al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alle Province per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione relativi a:

- A – «Indicazioni per l'istruttoria AIA dell'industria chimica e chimico-farmaceutica»;
- B – «Indicazioni su fasi di avvio, arresto e malfunzionamento per attività industriali e di gestione rifiuti»;
- C – «Struttura e contenuti dell'allegato tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per attività industriali e di gestione rifiuti»;
- D – «Modalità presentazione domanda di autorizzazione AIA di competenza provinciale per impianti nuovi, esistenti o per richiesta di modifica sostanziale»;
- E – «Procedura per il rilascio dell'AIA – impianti nuovi e modifiche sostanziali per attività di competenza della provincia»;
- F – «Procedura per la gestione delle modifiche non sostanziali (d.g.r. 20 giugno 2008 n. 8/7492)»;
- G – «Fac-simile domanda per impianti nuovi e modifiche sostanziali»;
- H – «Fac-simile di comunicazione per modifiche non sostanziali»;

2. di riservare a successivi provvedimenti l'approvazione di ulteriori linee-guida;

3. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

INDICAZIONI PER L'ISTRUTTORIA A.I.A. DELL'INDUSTRIA CHIMICA E CHIMICO-FARMACEUTICA

Il presente documento ha lo scopo di coordinare le istruttorie tecniche del comparto relative all'autorizzazione integrata ambientale dell'industria chimica (**punto 4 dell'All. 1 al d.lgs. 59/05**) e chimico farmaceutica in particolare (**4.5**), al fine di:

- individuare criteri uniformi da utilizzare in ambito istruttorio per la raccolta delle informazioni necessarie alla redazione dell'atto;
- definire indirizzi e prescrizioni di carattere tecnico e gestionale;
- ridurre la casistica impiantistica per minimizzare l'elevata variabilità del settore.

In tal senso sono stati presi in considerazione gli impatti in termini di:

1. **inquinamento atmosferico** – con l'individuazione dei valori limite alle emissioni e la definizione di specifiche prescrizioni tecnico – gestionali finalizzate al contenimento delle emissioni in atmosfera, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 275 (rif. Parte III dell'Allegato VI alla parte V del d.lgs. 152/06);
2. **suolo e acque sotterranee** – con l'individuazione di norme tecniche (costruzione di serbatoi, tubazioni) e criteri generali per la redazione degli allegati tecnici al fine della prevenzione dell'inquinamento del suolo e della falda;
3. **scarichi** – con l'individuazione dei valori limite e la definizione di specifiche prescrizioni tecnico-gestionali finalizzate al contenimento degli scarichi di sostanza pericolose.

Definizioni:

Nell'ambito del presente documento si intende per:

- a) **impianto**: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'All. I al d.lgs. 59/05 e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- b) **impianto nuovo**: l'impianto o quella parte di impianto soggetta a modifica sostanziale, come definita dall'Allegato A della d.g.r. 20 giugno 2008 n. 8/7492, la cui progettazione e la relativa istanza di autorizzazione integrata ambientale è presentata successivamente all'entrata in vigore del presente documento;

- c) *complesso IPPC*: l'insieme di tutti gli impianti, delle strutture, dei piazzali, delle aree di transito nei quali si svolgono attività di cui all'allegato I del d.lgs 59/05 e attività ad esse tecnicamente connesse.

Campo di applicazione

Le indicazioni riportate nel presente allegato sono da utilizzarsi nell'ambito delle istruttorie per il rilascio delle AIA per impianti nuovi/modifiche sostanziali per le attività di cui al *punto 4 dell'All. I al d.lgs. 59/05*, nonché per le modifiche che, come indicato dalla d.g.r. 20 giugno 2008, n. 7492 comportano l'aggiornamento dell'atto.

1. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Vengono definiti, sulla base delle indicazioni della normativa nazionale e regionale

- valori limite per gli inquinanti caratteristici del settore e prescrizioni di carattere impiantistico per l'industria chimica in generale (punti da 4.1 a 4.6 dell'All. I);
- valori limite per i Composti Organici Volatili (COV) e prescrizioni per specifiche attività soggette anche agli adempimenti dell'art. 275 del d.lgs. 152/06 («Fabbricazione di prodotti farmaceutici» e «fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi»).

Specifiche situazioni impiantistiche o di contesto ambientale, in cui si renda necessario definire differenti valori limite o regolamentare altre sostanze in emissione, dovranno essere valutate durante l'istruttoria tecnica coinvolgendo eventualmente anche ARPA Lombardia.

1.1. Industria chimica

1.1.1. Valori limite

Valori limite per impianti *nuovi* dai quali si originano emissioni convogliate o di cui è prescritto il convogliamento in atmosfera.

Tab. A1 – Valori limite emissioni

Inquinante	Sistema di abbattimento (vedi NOTA 4)	Requisiti minimi	Valori limite (mg/Nm ³)	Note
COV	Post combustore termico e recuperativo	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003 (PC.T.01); d.lgs. n. 152/06	COT 50 NOx 350 CO 100 HCl 10 (1)	Vedi NOTA 1 (a, b, c) Vedi prescrizioni impiastiche § 1.1.3
	Post combustore catalitico	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003 (PC.C.01); d.lgs. n. 152/06	COT 50 Aldeidi 20 (come formaldeide)	
	Post combustore rigenerativo	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003 (PC.T.02); d.lgs. n. 152/06	COT 50 NOx 350 CO 100 HCl 10 (1)	
	Sistemi ad umido (scrubber)	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003 (AU.ST)	COT 150 di cui - COV classe I: 5 - COV classe II: 20	Vedi NOTA 2 (a, b, c)
	Carboni Attivi	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003 (AC.RI/RE)	COT 150 di cui - COV classe I: 5 - COV classe II: 20	Vedi NOTA 2 (a, b, c)
	Nessun sistema di abbattimento	-	COT 20	
CIV	Sistemi ad umido;	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003	Vedi Tab. A2	
Polveri	Depolveratori a secco; Precipitatore elettrostatico	d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003	Vedi Tab. A3	Vedi NOTA 3

Tab. A2 – Valori limite CIV

CIV	CLASSE	I	II	III	IV	20
	CMA (mg/Nm ³)	1	5	10	20	50

Tab. A3 – Valori limite polveri

Polveri	CLASSE	MOLTO TOSSICA (classe 1 § 1.1 – classe I e II § 1.2 – classe I § 2 All. I, parte V, d.lgs. 152/06)	TOSSICA	NOCIVA	INERTE
	CMA (mg/Nm ³)		0.1	1	5

Nel caso di autorizzazione di nuove emissioni gassose che non sono generate da modifiche sostanziali si applicano i valori limite fissati per analoghe tipologie emissive già autorizzate con il Decreto AIA esistente.

Per emissioni derivanti da sfiati di processo o comunque caratterizzati da basse portate e alte concentrazioni, il limite a cui sono soggette è di 100 g/h.

NOTE

1	Post combustori	<p>a. In caso di presenza di sostanze clorate, inserire limite per HCl: 10 mg/Nm³.</p> <p>b. Al fine di valutare la necessità di inserire limiti per SO₂-SO₃, considerare la specifica situazione (presenza nelle materie prime di composti contenenti zolfo).</p> <p>c. Parametri in aggiunta agli inquinanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperatura in continuo in camera di combustione (misurazione e registrazione) - Specificare la concentrazione dei COVM e dei COVNM
---	-----------------	---

2	COV in uscita da lavatori e carboni attivi	<p>a. Se sono presenti COV appartenenti alle classi I e II della tabella D, All. 1, Parte V – d.lgs. 152/06 si richiede ANCHE la determinazione analitica dei singoli composti. Per i COV appartenenti alla stessa classe (I o II), le quantità devono essere sommate e i limiti sono quelli della singola classe (5 per la classe I e 20 per la classe II espressi in mg/Nmc di SOV). Se i COV appartengono alla classe I e II, si sommano le quantità ed il limite per tale sommatoria risulta essere quello della classe superiore (20 mg/Nm³).</p> <p>b. Per i composti organici sotto forma di polvere fare riferimento alla classificazione e ai valori limite indicati nella tabella per le emissioni in uscita dai filtri a maniche.</p> <p>c. Se questi sistemi di abbattimento sono a presidio di impianti che producono una combustione (es. essiccatori) o da cui si originano fumi caldi, non si esprime il limite con la tabella per classi di COV, ma si dà un limite unico (20 o 50 secondo i criteri simili a quelli sopra esposti per i post combustori).</p>
3	PTS	Le classi per le polveri sono stabilite in base al d.lgs. n. 52/97 e successivi decreti di attuazione per le sostanze pericolose ed al d.lgs. n. 285/98 e s.m.i. per i preparati pericolosi. Per le emissioni valgono i limiti che sono riferiti al totale delle polveri emesse. Per le sostanze classificate molto tossiche il loro eventuale impiego deve prevedere un sistema di abbattimento capace di garantire l'abbattimento anche in eventuali situazioni di fuori servizio.
4	Sistemi di abbattimento	I sistemi di abbattimento installati a presidio delle emissioni devono essere conformi a tutti i criteri più restrittivi individuabili tra quelli del Bref «Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector» (February 2003) e i requisiti minimi previsti dalla d.g.r. n. 7/13943 dell'1 agosto 2003.

1.1.2. Sostanze pericolose

Se sono presenti sostanze che, a causa del loro contenuto di COV, sono classificate con le frasi di rischio:

- R45, R46, R49, R60, R61
- R40, R68

si applicano i valori limite della seguente tabella:

Sostanze con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61	Limite ammesso = 2 mg/Nm ³ se il flusso di massa è superiore a 10 g/h
Sostanze con frasi di rischio R40, R68	Limite ammesso = 20 mg/Nm ³ se il flusso di massa è superiore a 100 g/h

Per le restanti sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione elencate alle tabelle A1 dell'All. 1 del d.lgs. 152/06 si applicano i valori limite ivi riportati, salvo casi specifici in cui atti regionali precedenti riportino valori più restrittivi.

1.1.3. Prescrizioni impiantistiche

Per i post-combustori termici e rigenerativi:

- devono essere rispettati i seguenti parametri operativi e di impianto: temperatura ≥ 750 °C in assenza di COV clorurati e tempo di permanenza $\geq 0,6$ s.
- qualora si fosse in presenza di sostanze organiche clorurate si applicano i seguenti criteri.

Considerando la % riferita alle sostanze organiche espresse in cloro:

- Cl organico $\leq 0,5\%$: temperatura ≥ 850 °C e tempo di permanenza ≥ 1 s;
- $0,5\% < \text{Cl organico} < 2\%$: temperatura ≥ 950 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s;
- Cl organico $\geq 2\%$: temperatura ≥ 1100 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s.
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto alla fine della camera di combustione (in camera di combustione per p.c. rigenerativo);
- installazione di: regolatore del flusso dell'inquinante e del rapporto aria-combustibile (solo per p.c. termico); misuratore della T° al camino e allo scambiatore per il p.c. recuperativo; apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e presenza di strumenti che segnalino, registrino ed archivino l'utilizzo.

Per i post-combustori catalitici:

- temperatura minima di ingresso sul letto catalitico ≥ 200 °C
- installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 Kg/h (d.lgs. n. 152/06) a valle del combustore;
- installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto a monte e a valle del letto catalitico;
- misuratore della temperatura a camino e allo scambiatore.

Per tutti i tipi di post-combustore

- la percentuale di O₂ in camera di combustione deve essere maggiore del 6%;
- il rispetto dei livelli di temperatura indicati deve essere garantito prima di dare inizio alle procedure di caricamento di materie prime negli impianti produttivi.

1.1.4. Ulteriori prescrizioni

Di seguito vengono fornite ulteriori indicazioni relative a limiti e prescrizioni sui Composti Organici Volatili per attività dell'industria chimica che possono ricadere anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 275 del d.lgs. 152/06:

- **P.to 17: fabbricazione di preparati** per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con consumo di solvente > 100 t/anno (punto 4.1 - b dell'all. I al d.lgs. 59/05)
- **P.to 20: fabbricazione di prodotti farmaceutici** con consumo di solvente > 50 t/anno (punto 4.5 dell'all. I al d.lgs. 59/05).

Tali Aziende dovranno assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 275 del d.lgs. 152/06, che saranno pertanto recepiti nell'AIA. Per l'individuazione dei criteri da utilizzare nella valutazione di tali adempimenti (es. Piano Gestione Solventi) si rimanda al documento regionale specifico sull'applicazione dell'art. 275.

I valori limite per i Composti Organici Volatili, le emissioni diffuse e le emissioni totali, per le suddette attività, sono riportate nella seguente tabella:

Tab. B1 – Limiti COV

Sistema di abbattimento	Inquinanti (COV)	Valori limite (mgC/Nm ³) Impianti esistenti	Valori limite (mgC/Nm ³) impianti nuovi e impianti esistenti dopo il 2013	Emissione diffusa (% di input di solvente)	Emissione totale (% di input di consumo massimo teorico di solvente)
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI CON CONSUMO DI SOLVENTE > 50 t/anno					
Post combustore (termico, rigenerativo, catalitico)	COV	50	20	15% per gli impianti esistenti di cui all'art. 275 comma 8 e 9 del d.lgs.152/2006	15% per gli impianti esistenti di cui all'art. 275 comma 8 e 9 del d.lgs. 152/2006
Lavatore a umido; scrubber	COV	150	20		
Carboni attivi	COV	150	20		
Tecniche che consentono il riuso all'interno del ciclo produttivo del solvente recuperato (NOTA 1)	COV	150	150	5% per gli impianti nuovi	5% per gli impianti nuovi
Nessun sistema di abbattimento	COV	20	20		
FABBRICAZIONE DI PREPARATI PER RIVESTIMENTI, VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI CON CONSUMO DI SOLVENTE > 100 t/anno					
Post combustore (termico, rigenerativo, catalitico)	COV	50	50	5% per soglie consumo di solvente < 1000 t/anno	5% per soglie consumo di solvente < 1000 t/anno
Lavatore a umido; scrubber	COV	150	150		
Carboni attivi	COV	150	150		
Tecniche che consentono il riuso all'interno del ciclo produttivo del solvente recuperato (NOTA 1)	COV	150	150	3% per soglie consumo di solvente > 1000 t/anno	3% per soglie consumo di solvente > 1000 t/anno
Nessun sistema di abbattimento	COV	150	150		

Per le prescrizioni impiantistiche e i valori limite per altre sostanze (CIV, polveri) si faccia riferimento alle tabelle A2, A3 del § 1.1.

Per Aziende in cui vengono svolte le attività di cui sopra, con consumo di solvente inferiore alle soglie previste dalla tab. 1 della parte III alla parte V del d.lgs. 152/06 sarà l'istruttore a valutare le prestazioni delle MTD applicabili caso per caso e quindi a valutare i valori limite più appropriati da applicare.

NOTE:

Riuso solvente	Per Tecniche che consentono il riuso all'interno del ciclo produttivo del solvente recuperato si intendono tecniche associate ai sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera che consentono il recupero del solvente abbattuto e il riutilizzo all'interno del ciclo. Sistemi che possono permettere il recupero di solvente sono ad esempio: Condensatori (Criogenico), Carboni attivi, Scrubber. Non rientrano nella casistica i condensatori direttamente asserviti ai reattori/impianti di processo (es. condensatori a ricaduta in testa al reattore).
-----------------------	---

In presenza di limiti più restrittivi fissati da autorizzazioni vigenti, si confermano gli stessi.

PRESCRIZIONI IMPIANTISTICHE

Tenere presente, nella redazione del documento, le seguenti prescrizioni:

- Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
- Per le emissioni dei COV di cui al punto precedente, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm³ riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
- Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, è stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
- Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti precedenti sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

In tal senso, in ambito di istruttoria, è necessario richiedere all'Azienda l'individuazione delle emissioni convogliate a presidio di attività che utilizzano tali sostanze; nel Piano di Monitoraggio si prescriverà l'analisi per speciazione sui singoli camini individuati al punto precedente (ad eccezione del caso in cui l'emissione sia presidiata da post-combustore).

1.1.5. Gestione delle emergenze: blow down

Nell'ambito della istruttoria tecnica degli impianti chimici e chimico-farmaceutici un aspetto rilevante da considerare sono le anomalie che possano comportare l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, tra cui dischi di rottura e valvole di sicurezza/PVS.

Pertanto in ambito istruttorio è opportuno richiedere al Gestore una descrizione dei possibili malfunzionamenti o eventi accidentali che possono generare pericoli per l'ambiente e le procedure di gestione degli stessi.

L'atto autorizzativo dovrà, quindi, prevedere una prescrizione che riguardi la registrazione della data e dell'ora dell'evento che ha portato l'attivazione del dispositivo di sicurezza, insieme alla registrazione della causa e delle conseguenze. Tale registro deve essere a disposizione degli organi di controllo.

2. SUOLO

Al fine di minimizzare i rischi di contaminazione del suolo e della falda vengono di seguito individuate, in relazione alle criticità tipiche del settore

- norme tecniche da utilizzarsi nell'installazione di serbatoi e tubazioni destinati allo stoccaggio e alla movimentazione delle sostanze;
- criteri generali per la redazione degli allegati tecnici al fine della prevenzione dell'inquinamento del suolo e della falda.

2.1 Serbatoi di stoccaggio COV e CIV

I serbatoi di stoccaggio di composti organici volatili (COV), definiti tali dalla direttiva 99/13/CE, ed i serbatoi di stoccaggio di composti inorganici volatili (CIV) devono prevedere modalità costruttive, caratteristiche tecnologiche e sistemi di sicurezza tali da evitare fenomeni di contaminazione del suolo e fenomeni di inquinamento atmosferico o molestia olfattiva; in tal senso i nuovi serbatoi installati devono rispondere agli indirizzi e ai requisiti tecnici (tab. A) di seguito riportati.

In generale, per quanto concerne lo stoccaggio di COV, devono essere di norma preferiti serbatoi *fuori terra*, a doppia parete con polmonazione con gas inerte, rispondenti alle norme di buona tecnica nella tabella sottostante (tab. A).

I serbatoi fuori terra a parete singola devono essere dotati di bacino di contenimento senza collegamenti diretti con la fognatura o altro impianto; qualora già esistenti, i condotti dovranno essere dotati di serrande o sistemi di chiusura automatici per intercettare immediatamente eventuali sversamenti.

Per gli sfiati, qualora inviati ad opportuni sistemi di abbattimento, come previsto dalla tabella, non sono previsti limiti alle emissioni.

2.1.1 Interventi da realizzare sui serbatoi fuori terra di stoccaggio di SOV o COV

Tab. A – Caratteristiche serbatoi

		CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C COV appartenenti alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006
a	Tipo di serbatoio	Fino a 20 mc Fuori terra	> 20 mc fuori Terra	Fuori terra
b	Tipo di carico	Circuito chiuso	Circuito chiuso	Circuito chiuso
c	Tensione di vapore $\geq 133,33$ hPa	X	X	
d	R45			X
e	Norme di buona tecnica	Verniciatura termoriflettente o inox	Verniciatura termoriflettente o inox	Verniciatura termoriflettente o inox
		Sistema di raffreddamento	Sistema di raffreddamento	Sistema di raffreddamento
		Polmonazione con gas inerte	Polmonazione con gas inerte	Polmonazione con gas inerte
		Valvola di respirazione	Valvola di respirazione	Valvola di respirazione
		Bacino di contenimento (Φ)	Bacino di contenimento (Φ)	Bacino di contenimento (Φ)
		Collettamento e trattamento sfiati con sistemi di abbattimento (vedi d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13943)	Collettamento e trattamento sfiati con sistemi di abbattimento (vedi d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13943)	

(Φ) il bacino deve essere senza collegamenti diretti con la fognatura o altro impianto; il bacino di contenimento non è necessario per i serbatoi dotati di doppia camicia.

I serbatoi interrati devono essere realizzati:

- a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo.

Le pareti possono essere:

- entrambi metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
- la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
- entrambi le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni metalliche ed alle corrosioni;
- parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale anticorrosione;
- a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
- con sistema di caricamento in circuito chiuso.

Al fine della installazione, conduzione, verifica ed eventuale dismissione dei serbatoi interrati devono essere seguiti i criteri definiti dalle Linee Guida – Serbatoi interrati predisposte da ARPA Lombardia (2004).

Per quanto concerne i CIV, i serbatoi di stoccaggio di questi devono prevedere modalità costruttive, caratteristiche tecnologiche e sistemi di sicurezza corrispondenti alla regolamentazione di seguito riportata per prevenire le emissioni in atmosfera.

Non sono previsti valori limite all'emissione fermo restando il rispetto di quanto sotto riportato.

2.1.2 Interventi da realizzare sui serbatoi di stoccaggio di CIV

SOSTANZA	FRASI RISCHIO	CAPACITÀ (m ³)	NORME DI BUONA TECNICA
Acidi inorganici	T T + X	≥ 10	a) Carico circuito chiuso b) Valvola di respirazione
Basi	T T + X	≥ 10	c) Bacino di contenimento deve essere senza collegamenti diretti con la fognatura o altro impianto. Qualora già esistenti i condotti dovranno essere dotati di serrande d) Collettamento e trattamento sfiati (vedi tabella A)

2.1.3 Prescrizioni impiantistiche

Abbattimento emissioni

I requisiti minimi da adottare per il contenimento degli inquinanti rilasciati in atmosfera dalle operazioni di stoccaggio di COV e/o CIV sono indicate nelle specifiche schede riportanti le loro caratteristiche minimali ed indicate nella d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13943.

Serbatoi a tetto galleggiante

I tetti galleggianti dei serbatoi devono essere dotati di due tenute.

La tenuta primaria deve essere immersa nel liquido stoccato.

La tenuta secondaria deve garantire:

- uno spessore verticale minimo di contatto tra la tenuta ed il mantello del serbatoio di 5 cm;

- un'omogenea e continua aderenza tra la tenuta ed il mantello del serbatoio;
- la possibilità di un controllo visivo dello stato della tenuta primaria con il serbatoio in esercizio;
- il rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.

Le tenute devono essere sottoposte a manutenzione periodica (almeno annuale) che deve essere riportata su di un apposito registro firmato dal responsabile del reparto.

Sistemi di contenimento

I serbatoi a singola parete devono essere sempre dotati di bacino di contenimento; il bacino deve essere dimensionato secondo le seguenti indicazioni minime:

- se il bacino è a servizio di un solo serbatoio, la sua capacità deve essere pari all'intero volume del serbatoio;
- se il bacino è a servizio di due o più serbatoi, la sua capacità deve essere almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;
- non possono avere il medesimo bacino di contenimento serbatoi contenenti sostanze suscettibili di reagire tra loro.

Non devono essere presenti collegamenti diretti tra i manufatti posti a presidio di eventuali sversamenti (bacini di contenimento, pozzetti, vasche) e la rete fognaria o l'impianto di depurazione; se tali collegamenti sono già presenti devono essere regolati da valvole/serrande automatiche alle quali deve essere associato un sistema che ne registri lo stato d'apertura o chiusura.

Al fine di prevenire e contenere le perdite, i serbatoi devono essere dotati:

- di un pozzetto di alloggiamento del boccaporto di carico opportunamente impermeabile rispetto alle perdite che possono verificarsi durante le operazioni di carico;
- di un dispositivo di sovrappieno del liquido atto ad interrompere automaticamente il flusso dello stesso al raggiungimento di non più del 90% della capacità geometrica del serbatoio.

2.2 Tubazioni

Per gli impianti nuovi le tubazioni devono essere progettate e realizzate in maniera che:

- siano facilmente ispezionabili al fine di verificare la presenza di danneggiamenti/perdite;
- siano evitate eventuali perdite o rotture causino sversamenti sul terreno;
- siano dotate di sistemi di recupero delle perdite.

2.3 Protezione del suolo e della falda

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione del suolo e della falda si ritiene opportuno, per le istanze di **complessi IPPC nuovi**, qualora non previsto dal Decreto di VIA/Verifica di VIA, che:

- l'Azienda presenti, con la documentazione allegata all'istanza, una relazione idrogeologica del sito corredata da un piano di monitoraggio del suolo e della falda che preveda:
 - la predisposizione o l'individuazione (se presenti in un'area ritenuta significativa ai fini della caratterizzazione quali-quantitativa dello stato dei terreni e della falda), di una serie di piezometri/pozzi il cui numero e ubicazione è da concordarsi con ARPA;
 - l'effettuazione di una prima indagine sulle acque di falda e sui terreni, preliminare alla messa in opera degli impianti al fine di valutare lo stato di qualità degli stessi (bianco);
 - una proposta di monitoraggio periodico, da concordarsi con ARPA e AC da realizzarsi nell'ambito del Piano di Monitoraggio parte integrante dell'AIA.

3. SCARICHI

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei corpi idrici superficiali (CIS), nonché, il corretto dimensionamento e la gestione ottimale degli impianti di trattamento dei reflui, si ritiene opportuno che:

Per *impianti nuovi o modifiche* che implicano una variazione sostanziale del carico inquinante (concentrazione degli inquinanti e portata del refluo) dei reflui scaricati, l'autorità competente potrà richiedere:

- relazione riportante caratterizzazione del carico degli inquinanti in relazione ai vari cicli produttivi e metodologia di calcolo adottata per il dimensionamento dell'impianto di depurazione;
- che l'azienda effettui, nel periodo di messa a regime, una campagna specifica per la definizione dell'effettivo carico degli inquinanti (monte - valle dell'impianto);
- uno studio per valutare la diffusione dei contaminanti nel corpo ricettore (modelli/simulazione) al fine di misurare l'effettivo impatto (situazione ante e post opera) nel caso di scarichi caratterizzati da particolari criticità (natura delle sostanze scaricate, natura del corpo ricettore, standard di qualità previsti dai piani di tutela delle acque).

In presenza di sostanze pericolose (Tab. 5 All. 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06) deve essere installato un *campionatore automatico* associato a *misuratore di portata* in corrispondenza dello scarico principale (processo) che risponda almeno alle seguenti caratteristiche minime:

- a. automatico e programmabile;
- b. abbinato a misuratore di portata;
- c. dotato di sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata;
- d. refrigerato;
- e. sigillabile;
- f. installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo;
- g. dotato di sistema di segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento.

Deve essere definito, in accordo con ARPA territorialmente competente, un piano di campionamento, affinché i campioni prelevati in automatico siano effettivamente rappresentativi dei reflui scaricati; in tal senso i cicli di campionamento dovranno tener conto:

- dei processi in atto (materie prime utilizzate);
- delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
- della durata e della periodicità dello scarico.

Gli inquinanti di cui è obbligatorio tener conto, se pertinenti, per stabilire i valori limite sono quelli dell'Allegato 3 al d.lgs. 59/05. Per i valori limite si fa riferimento all'Allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06.

Per la frequenza del monitoraggio, *salvo particolari criticità sito specifiche*, un'indicazione può essere la seguente:

- in CIS: *quindicinale* per gli scarichi individuati ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/06 (per le sostanze individuate alla

- tabella 5 allegato 5 parte terza del d.lgs. 152/06); dopo 3 mesi, qualora si rilevino valori in concentrazione inferiori al 10% del limite imposto la frequenza di campionamento potrà passare a trimestrale;
- in fognatura: *quindicinale* per gli scarichi individuati ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d.lgs. 152/06 (per le sostanze individuate alla tabella 5 allegato 5 parte terza del d.lgs. 152/06); dopo 3 mesi, qualora si rilevino valori in concentrazione inferiori al 10% del limite imposto la frequenza di campionamento potrà passare a semestrale.

ALLEGATO B

INDICAZIONI SU FASI DI AVVIO, ARRESTO E MALFUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E DI GESTIONE RIFIUTI

L'autorizzazione integrata ambientale deve contenere le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare le fasi di avvio e arresto degli impianti, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti e per l'arresto definitivo dell'impianto (art. 7 d.lgs. 59/05).

Di seguito si propongono una serie di criteri e indicazioni tipo da utilizzarsi per la definizione di prescrizioni di carattere generale e particolare finalizzate alla gestione di tali fasi, per determinate categorie impiantistiche, con particolare riferimento alla presenza di forni fusori.

Resta inteso che nel corso dell'istruttoria, come di seguito specificato, dovrà essere il Gestore a fornire indicazioni relative a tali condizioni di funzionamento (durata, periodicità delle fasi, emissioni generate, modalità di gestione, tempi previsti di ripristino, ecc.) sulla base delle quali andranno eventualmente definite ulteriori prescrizioni specifiche.

DEFINIZIONI

- *fase di avvio* degli impianti è il periodo di attività controllata fino al raggiungimento delle condizioni di minimo tecnico;
- *fase di arresto* degli impianti è il periodo di attività controllata fino al totale spegnimento degli stessi;
- *fase transitoria* è il periodo temporale che intercorre tra la fermata e il riavvio degli impianti;
- *minimo tecnico* è il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'impianto in condizione di regime (normale esercizio).

INDICAZIONI GENERALI

L'Azienda deve fornire nell'ambito dell'istruttoria procedure, indicazioni e tempistiche adottate per la conduzione degli impianti nelle fasi sopra riportate, indicando in particolare le seguenti informazioni:

Fase di avvio

- durata della fase di avvio in caso di guasto e fermo impianti;
- tempo necessario durante l'avvio dell'impianto, per il raggiungimento del Normale esercizio e Minimo tecnico e relativo parametro di controllo (es. Temperatura camera combustione, potenza erogata, tempo ecc.);
- eventuali condizioni di difformità rispetto alla condizioni di normale esercizio in termini di impatti/emissioni (es. aumento delle concentrazioni di inquinanti per non perfetta combustione ecc.).

Fermo impianto

- tempo necessario per fermare l'impianto e relativo parametro di controllo;
- eventuali condizioni di difformità rispetto alla condizioni di normale esercizio in termini di impatti/emissioni;

Malfunzionamento

Ipotizzare:

- tipologia di guasto o malfunzionamento prevedibile;
- tempi di ripristino e garanzia del rispetto dei limiti o previsione di superamento degli stessi nei seguenti casi:
 - a) rottura impianto produttivo;
 - b) rottura sistema di abbattimento;
- tempo presumibilmente necessario per riportare gli impianti alle condizioni di regime.

Gli indirizzi prevedono che le procedure fornite dal Gestore non vengano contemplate nell'allegato, ma restino agli atti. Occorre però valutare le procedure sia per l'elaborazione delle prescrizioni stesse che per confrontarle con eventuali prescrizioni generali previste.

Eventualmente, al fine di individuare le principali casistiche cui fanno riferimento le prescrizioni, può essere inserita nell'Allegato Tecnico una tabella sintetica riportante, a titolo indicativo, i seguenti campi:

- impianto considerato;
- rischi possibili/potenziali;
- punti critici;
- ecosistema interessato (effetti);
- interventi;
- durata della fase o tempistiche di ripristino.

Impianto considerato	Rischi possibili o potenziali	Punti critici	Ecosistemi interessati	Interventi	Durata/tempistiche di ripristino

1. Gestione Fasi Avvio - Arresto e Malfunzionamento

Per tutti gli impianti soggetti ad AIA:

Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3c) del d.lgs. 59/2005.

In tali casi la comunicazione, da trasmettere anche all'Autorità di Controllo e al Comune, dovrà riportare:

- la causa del malfunzionamento;
- le azioni intraprese per la mitigazione degli impatti e per il ripristino del normale funzionamento;

- i risultati della sorveglianza delle emissioni;
- il riavvio degli impianti.

Fermo restando quanto riportato sopra, di seguito si propongono prescrizioni per la gestione delle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento per talune casistiche individuabili a priori.

- A. **Per impianti di incenerimento rifiuti** si applicano le modalità di gestione individuate dal d.lgs. 133/2005 in particolare agli artt. 8 (condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento) e 16 (condizioni anomale di funzionamento).
- B. **Per gli impianti soggetti a Sistemi di Monitoraggio in continuo alle Emissioni (SME)** la gestione delle fasi di avvio-arresto e malfunzionamento deve essere implementata nell'ambito dello SME e descritta all'interno del Manuale di Gestione predisposto secondo il protocollo definito da ARPA ed in riferimento alle delibere di comparto esistenti (d.d.g. n. 3536 del 9 ottobre 1997 per le centrali termoelettriche; d.d.u.o. n. 7304 del 24 maggio 2004 per gli impianti per la produzione di leganti idraulici; d.d.u.o. n. 1024 del 10 gennaio 2004 per gli impianti di incenerimento rifiuti) o di prossima emanazione.
- C. **Per gli impianti «semplici» per i quali non esistono in genere problematiche particolari legate soprattutto alle fasi di avvio e arresto, è possibile inserire le seguenti prescrizioni:**

Il Gestore del complesso IPPC deve:

- rispettare i valori limite nelle condizioni di avvio, arresto e malfunzionamento fissati nel quadro prescrittivo E per le componenti aria, acqua e rumore;
 - ridurre, in caso di impossibilità del rispetto dei valori limite, le produzioni fino al raggiungimento dei valori limite richiamati o sospendere le attività oggetto del superamento dei valori limite stessi;
 - fermare in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua i cicli produttivi o gli impianti ad essi collegati entro 60 minuti (**o diversa tempistiche proposta dal Gestore**) dalla individuazione del guasto.
- D. **Per tutte le altre tipologie di impianti (vetrerie, fonderie, acciaierie, cementifici, chimiche, ecc.)** è necessario richiedere al Gestore di fornire le procedure e le tempistiche relative alle fasi di avvio, arresto e malfunzionamento, secondo le modalità riportate al § 2.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore si elaboreranno le prescrizioni specifiche, valutando l'opportunità di prevedere eventuali deroghe per il rispetto dei valori limite alle emissioni durante tali fasi.

Nel caso specifico di *impianti dotati di forni fusori (fonderie, vetrerie, etc.)* possono essere adottate le misure di seguito riportate:

D.1 Fase di avvio dei forni fusori

Considerato che per fase di avvio dei forni fusori si intende il periodo di riscaldamento dei forni in assenza di carica da avviare alla fusione, la durata di tale fase non può comunque superare il valore temporale pari a **5 giorni** (Φ) se l'intervento prevede l'essiccazione e l'assessamento della camera e del refrattario in essa contenuti o di **2 giorni** (Φ) se la camera di fusione rimane la medesima senza subire interventi strutturali. Situazioni difformi devono essere autorizzate dall'Autorità Competente.

(Φ) Confrontare con i dati forniti dall'azienda.

D.2 Fase di arresto

Considerato che per fase di arresto dei forni fusori si intende il periodo di raffreddamento controllato del forno fino allo spegnimento e che esso corrisponde con **giorni** (Φ), la fase di arresto del forno in seguito a guasto deve avere tempistiche inferiori o uguali a quelle individuate.

(Φ) Confrontare con i dati forniti dall'azienda.

D.3 Guasto dei forni fusori

Impianti i cui forni operano con cicli di fusione

In caso di guasto del sistema di abbattimento collegato al forno fusorio, quest'ultimo dovrà essere arrestato al massimo entro * minuti ovvero il tempo necessario per portare a compimento il ciclo di fusione in atto e garantire lo svuotamento del forno dal materiale fuso. È possibile riprendere l'attività fusoria dei forni solo dopo aver rimosso le cause e ripristinato le normali condizioni di esercizio. Di ogni situazione dovrà essere tenuta una registrazione dell'evento e la descrizione delle azioni correttive praticate.

* Dovrà essere inserito il tempo indicato dalla Ditta come durata del ciclo di fusione. Si considera, infatti, il caso peggiore, cioè il caso di rottura del sistema di abbattimento appena dopo la fase di carica del forno fusorio.

Impianti (quali vetrerie) i cui forni vengono fermati solo in casi estremi

In caso di guasto del sistema di abbattimento collegato al forno fusorio, l'Azienda dovrà entro 48 ore stimare la tipologia e l'entità del danno, le misure di intervento previste e i tempi necessari alla realizzazione degli stessi e comunicare il tutto all'Autorità Competente, all'Autorità di controllo e agli altri Enti territorialmente competenti. Se i tempi necessari al ripristino dell'impianto di abbattimento sono inferiori a 5 giorni, l'Azienda può considerarsi autorizzata a proseguire l'attività; in caso contrario il proseguimento dell'attività produttiva dovrà essere sottoposta ad esplicita autorizzazione da parte dell'Autorità Competente. In seguito alla rilevazione del guasto, in presenza di un sistema di abbattimento capace di garantire il rispetto dei valori limite fissati, si dovrà provvedere alla messa in funzione immediata di quest'ultimo. Di ogni situazione dovrà essere tenuta una registrazione dell'evento e la descrizione delle azioni correttive praticate.

D.4 Fase transitoria dei forni fusori

Considerato che per fase transitoria si intende il periodo temporale che intercorre tra la fermata e il riavvio del forno, essa può protrarsi per una durata di tempo indeterminata purché venga effettuata comunicazione all'Autorità Competente e all'Autorità di Controllo territorialmente competente della data finale dell'arresto, della durata di tempo intercorsa tra l'istante di rilevazione del guasto e il momento di arresto del forno, le condizioni operative dell'impianto e i tempi previsti per il ripristino dell'impianto.

Le condizioni/prescrizioni previste alle lettere D 1), 2), 3) 4) non sono da ritenersi valide in caso di utilizzo di materie prime/intermedi classificate cancerogene/teratogene/mutagene e molto tossiche o comunque con frasi R considerate pericolose per l'ambiente. In tal caso deve essere sempre garantito il rispetto dei limiti.

- E. **Per tutti gli impianti, in presenza di emissioni dotate di by-pass occorre aggiungere la seguente prescrizione:**

Entro n. mesi dall'emanazione del presente atto, la ditta dovrà provvedere all'installazione di un dispositivo, (contatore di funzionamento non azzerabile) che provveda automaticamente a rilevare e registrare l'utilizzo del by pass per l'emissioni E... al fine di monitorarne il funzionamento nel tempo.

Qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass risulti essere superiore al 5% della durata annua dell'emissione E... ad esso correlata (espressa in ore/ giorno per giorni all'anno di funzionamento della emissione E...), dovrà essere adottato idoneo

sistema di abbattimento dell'effluente in uscita dal buy-pass finalizzato a garantire il rispetto dei limiti fissati per l'emissione E... e indicati al paragrafo E1.1 e attivato un programma di monitoraggio con tempistiche e parametri corrispondenti a quelli previsti per l'emissione E... e indicati al paragrafo F.3.4.

2. Interventi sull'area alla cessazione dell'attività

Secondo quanto disposto all'art. 3 punto f) del d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

In tal senso si propone di adottare il seguente indirizzo:

Prima della fase di chiusura del complesso il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività presentare all'A.C., all'ARPA competente per territorio, ai comuni interessati, al gestore del sistema idrico integrato ed all'ente gestore di parchi o SIC o ZPS un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

ALLEGATO C

STRUTTURA E CONTENUTI DELL'ALLEGATO TECNICO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E DI GESTIONE RIFIUTI

Data l'eterogeneità delle attività IPPC, risulta impraticabile definire nel dettaglio i contenuti di un allegato tecnico applicabile a tutti i settori produttivi disciplinati dal d.lgs. 59/2005, pertanto con il seguente documento si forniscono indicazioni generali al fine di uniformare in tutto il territorio lombardo la struttura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

CONTENUTI DELL'ALLEGATO TECNICO

L'Allegato tecnico all'AIA, sia per gli impianti esistenti che quelli nuovi o modificati, è strutturato nei seguenti paragrafi.

1) Paragrafo A «Quadro Amministrativo – Territoriale»

Il Quadro A deve contenere:

- una descrizione del sito di ubicazione del complesso IPPC che tenga conto delle peculiarità o criticità ambientali del territorio circostante l'insediamento industriale e degli eventuali vincoli presenti (a titolo esemplificativo: piano di zonizzazione acustica, classificazione delle aree del piano di qualità dell'aria, presenza di riserve naturali o siti di interesse comunitario, piano di risanamento delle acque, piano regionale dei rifiuti, presenza di vincoli ambientali, di SIC o ZPS, piano del traffico comunale, provinciale o altro); inoltre, nel caso di impianti nuovi o esistenti modificati, deve essere aggiunta una descrizione sintetica delle conclusioni dell'eventuale procedura di Verifica dell'assoggettabilità a VIA e/o di VIA;
- una descrizione del complesso che tenga conto sia delle attività IPPC che delle attività non IPPC connesse o meno;
- la posizione amministrativa del complesso IPPC rispetto alla normativa RIR, all'art. 275 del d.lgs. n. 152/06 e al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 s.m.i.;
- l'adozione di sistemi di gestione ambientali certificati rispetto alle norme UNI EN ISO 14001 e Regolamento CE n. 761/2001 (Emas);
- nel caso di modifiche una sintetica descrizione degli interventi in progetto e le procedure amministrative connesse.

2) Paragrafo B «Quadro Produttivo-impiantistico»

Il Quadro B è una sezione puramente descrittiva del complesso IPPC; in particolare, deve contenere:

- la descrizione della capacità produttiva intesa come la capacità massima di progetto di ogni singola attività IPPC (si precisa che la capacità suddetta deve essere definita secondo le definizioni contenute nella circolare ministeriale del 13 luglio 2004);
- la descrizione dei processi produttivi, delle materie prime utilizzate e degli impianti installati sia per le attività IPPC che NON;
- la descrizione dei consumi di materie prime, energia e acqua con particolare riferimento ai consumi specifici;
- per gli impianti che utilizzano come materia prima rifiuti si dovranno indicare le caratteristiche del rifiuto, le quantità utilizzate di progetto e da autorizzare, le modalità di stoccaggio ed i codici di riferimento, gli eventuali riferimenti al d.m. 186/06 e s.m.i. e le caratteristiche chimico-fisiche del o dei rifiuti; devono essere, inoltre, riportate le modalità di controllo sui rifiuti in ingresso e le caratteristiche degli impianti di utilizzo dei rifiuti come materia prima.

3) Paragrafo C «Quadro Ambientale»

Il Quadro C deve contenere la descrizione degli impatti ambientali riconducibili ad ogni singola attività IPPC e NON; in particolare, devono essere descritti i seguenti aspetti:

- le emissioni in atmosfera convogliate, diffuse, fuggitive ed odorigene, specificandone le fonti e le caratteristiche – portata, temperatura, altezza e sezione dei camini, tipi di inquinanti e loro concentrazione, nonché il metodo utilizzato per la loro valutazione (misurato (M), stimato (S), calcolato (C)); in particolare, per gli impianti nuovi ubicati in situazioni ambientali particolarmente critiche si possono riportare sinteticamente i risultati della modellazione degli inquinanti emessi in atmosfera presentata dal richiedente in fase di istanza ovvero nell'ambito della procedura di VIA;
- le caratteristiche dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera eventualmente presenti; in particolare l'allegato deve riferire circa la coerenza degli stessi relativamente all'inquinante da abbattere, la conformità dei parametri progettuali con i dettami della d.g.r. 1 agosto 2003, n. 13943 ovvero, in caso di non conformità, la dimostrazione dell'idoneità dei sistemi adottati a conseguire i risultati attesi e, infine, nel caso di sistemi non conformi ma installati prima dell'emanazione della d.g.r. citata, le tempistiche di sostituzione;
- qualora all'interno del complesso IPPC sia esercitata una attività soggetta all'art. 275 del d.lgs. n. 156/06 e s.m.i., deve essere

riportato il Piano gestione solventi e il calcolo dell'emissione bersaglio o della emissione totale elaborato per ogni singola attività IPPC e NON secondo le indicazioni contenute nello specifico documento regionale;

- la descrizione degli impianti termici presenti nel complesso IPPC (combustibile, potenza nominale, rendimento energetico);
- la descrizione del clima acustico prodotto dal complesso IPPC e delle misure mitigative adottate;
- la descrizione delle tipologie di *acque reflue* prodotte (portata, temperatura, periodicità di scarico, inquinanti caratteristici, presenza di sostanze pericolose) e delle modalità di raccolta, convogliamento, eventuale trattamento e scarico finale; in particolare, devono essere descritte sinteticamente le caratteristiche delle reti fognarie interne di raccolta, degli impianti di depurazione e di trattamento dei fanghi di depurazione qualora presenti. Per gli impianti nuovi ubicati in contesti ambientali critici si possono riportare sinteticamente i risultati della modellazione degli inquinanti scaricati in CIS presentata dal richiedente in fase di istanza ovvero nell'ambito della procedura di VIA;
- la descrizione degli impianti di trattamento delle acque di processo mediante sistemi di osmosi inversa, nanotecnologia di depurazione e processi di resine a scambio ionico indicando il loro scopo/utilizzo, la durata del funzionamento, le prestazioni e quanto necessario per caratterizzarli;
- per stabilimento IPPC in cui si effettua la depurazione di reflui idrici in conto terzi il gestore dovrebbe indicare il tipo di refluo da trattare, la portata residua dell'impianto, la compatibilità dello stesso con il refluo da trattare, la quantità giornaliera di refluo esterno (espressa in m³/g), le modalità di stoccaggio dei reflui per conto terzi, le modalità di contabilizzazione, alimentazione e di deposito dei reflui contro terzi;
- per gli impianti soggetti al regolamento regionale del 24 marzo 2006 n. 4, deve essere riportata sinteticamente la conformità del complesso IPPC alle disposizioni del regolamento citato, descrivendo brevemente le superfici scolanti, il loro utilizzo e le materie prime o prodotti eventualmente depositati o movimentati sulle stesse, i sistemi di raccolta, convogliamento e di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio, i relativi dispositivi di separazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, le vasche di prima pioggia e gli impianti di trattamento di tali acque;
- la descrizione delle superfici impermeabilizzate e dei sistemi adottati per prevenire sversamenti accidentali sulle stesse (bacini di contenimento, caditoie ecc.); inoltre, devono essere descritti gli impianti di stoccaggio delle materie prime, degli intermedi di produzione e dei prodotti finiti, specificandone le caratteristiche tecniche degli stessi, la presenza di sfiati in atmosfera ovvero di sistemi di contenimento delle emissioni in atmosfera;
- la descrizione delle modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti nel complesso IPPC, delle tipologie e quantità prodotte e delle modalità di smaltimento ovvero recupero; specificare, inoltre, la produzione di sottoprodotti.

4) Paragrafo D «Quadro Integrato»

Il Quadro D è deputato all'analisi integrata dell'impatto ambientale del complesso IPPC, tale quadro deve riportare:

- l'indicazione delle linee guida utilizzate per valutare l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili ovvero l'indicazione dei BREF di riferimento per i settori in esame;
- la verifica della rispondenza delle MTD proposte dal gestore con quelle riportate nelle linee guida dove già emanate, nei BREF dove esistenti e nei DRAFT, con particolare riferimento alle prestazioni ambientali delle MTD indicate nei rispettivi documenti citati;
- la verifica della rispondenza delle MTD proposte dal gestore, qualora quest'ultime non siano presenti nei documenti citati, ai requisiti di cui all'allegato IV al d.lgs. n. 59/05;
- la verifica della rispondenza delle MTD proposte dal gestore per il contenimento delle emissioni in atmosfera con le tecnologie riportate nella d.g.r. n. 13943/03 o in altre d.g.r. specifiche per i settori produttivi di interesse;
- l'individuazione delle eventuali criticità riscontrate durante la fase istruttoria o segnalate dal gestore riconducibili all'attività esercita nel complesso o al contesto territoriale nel quale il complesso IPPC è inserito;
- gli interventi migliorativi programmati dal gestore che verranno realizzati nel periodo di validità dell'atto autorizzativo anche al fine di mitigare le criticità riscontrate.

5) Paragrafo E «Quadro prescrittivo»

Il Quadro E contiene le prescrizioni relativamente all'esercizio del complesso IPPC. L'assetto prescrittivo deve essere modellato utilizzando le prescrizioni e i valori limite più restrittivi individuati dalle norme di settore (nazionali, regionali e provinciali) ovvero applicando le indicazioni previste dalle Linee Guida MTD di settore.

In particolare le prescrizioni dovranno affrontare i seguenti aspetti, suddivisi per tematica:

- emissioni in atmosfera; devono essere specificati i valori limite per le emissioni atmosferiche, comprese quelle odorigene (qualora siano stati definiti a livello normativo valori limiti applicabili alla attività in questione), i requisiti minimi per l'attivazione, la captazione, il convogliamento e il trattamento delle emissioni puntuali nonché le modalità gestionali per limitare la produzione di emissioni diffuse; devono essere inoltre specificate le modalità di gestione dei by-pass qualora presenti;
- rumore; devono essere riportati i valori limiti emissivi della zonizzazione acustica e le prescrizioni inerenti la gestione dei sistemi mitigativi;
- scarichi di acque reflue; per ogni scarico devono essere specificati i valori limite degli inquinanti scaricati e le modalità di gestione e controllo dei punti di scarico;
- tutela del suolo; devono essere inserite le prescrizioni finalizzate a prevenire contaminazioni del suolo a causa di sversamenti sulle superfici del complesso IPPC; in particolare, devono essere disciplinate le operazioni di movimentazione delle sostanze e la gestione dei bacini di contenimento dei serbatoi; in caso di serbatoi interrati devono essere riprese le modalità di controllo contenute nelle Linee Guida predisposte dall'ARPA Lombardia;
- rifiuti; devono essere inserite tutte le prescrizioni di settore riguardanti la gestione dei rifiuti nel sito e il loro conferimento a ditte autorizzate al trattamento.

Inoltre, il quadro E deve contenere:

- le prescrizioni relative alla situazioni anomale di funzionamento del complesso IPPC (avvio, arresto, guasto impianti, arresto definitivo degli impianti) secondo le indicazioni contenute nello specifico documento regionale;
- le prescrizioni di carattere generale circa gli obblighi di comunicazione del gestore nei confronti delle autorità coinvolte nel processo IPPC;
- le prescrizioni di carattere impiantistico derivanti da altri procedimenti (VIA, verifica di VIA, valutazione d'incidenza, d.lgs. 334 e s.m.i.).

Infine devono essere specificate le modalità dell'autocontrollo che il gestore deve attivare richiamando i contenuti del quadro F.

6) Paragrafo F «Piano di monitoraggio»

Il quadro F contiene il piano di monitoraggio predisposto dall'Autorità Competente, sentito il parere obbligatorio di ARPA, partendo dalla proposta di autocontrollo formulata dal gestore del complesso IPPC.

Alla luce dell'entrata in vigore del tariffario, il Piano di Monitoraggio dovrà contenere l'indicazione del numero e del calendario dei controlli ordinari (art. 6) da parte di ARPA Lombardia.

ALLEGATO D

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AIA DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IMPIANTI NUOVI, ESISTENTI O PER RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE

Presentazione della domanda alla Provincia

La domanda diretta ad ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale/IPPC deve essere indirizzata all'ufficio competente individuato dall'Amministrazione provinciale.

I documenti da presentare sono i seguenti:

Domanda in originale, a cui si applicano le disposizioni in materia di imposta di bollo previste dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sue modifiche e integrazioni (**doc. 1**).

Alla domanda si allegano:

- n. 1 copia cartacea degli **allegati tecnici (doc. 2)**;
- n. 1 copia cartacea della **sintesi non tecnica (doc. 3)**;
- n. 1 CD contenente la **relazione tecnica (doc. 4)**;
- n. 1 copia cartacea del **report on-line** documento riassuntivo generato dall'applicativo, attestante l'avvenuta compilazione della «Modulistica on-line» (**doc. 5**);
- n. 1 copia cartacea di ricevuta attestante il **versamento per le spese istruttorie (doc. 6)** secondo il tariffario emanato dalla Regione Lombardia.

Indicazioni sulla documentazione:

Il **doc. 1 (DOMANDA)** deve essere redatto sulla base del modello predisposto dalle singole Amministrazioni Provinciali o, qualora non ancora predisposto, sulla base del fac-simile allegato al presente decreto (**Allegato G**).

Il **doc. 2 (ALLEGATI TECNICI)** è costituito da:

- a) Una copia dei seguenti elaborati grafici (che possono essere presentati singolarmente, secondo l'elenco sotto riportato, o accorpando più informazioni omogenee, purché risultino comprensibili; essi devono rappresentare le principali caratteristiche del complesso IPPC ed essere redatti nelle opportune scale in relazione all'estensione del complesso stesso e comunque tale da consentire l'individuazione delle planimetrie nel formato A0):

Stralcio (in formato almeno A3) della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 in cui è evidenziato il perimetro del complesso, centrato rispetto al foglio, ed il limite del territorio di riferimento, con le indicazioni delle aree soggette a vincoli ambientali
Stralcio del PRG vigente e di quello eventualmente adottato dai Comuni ricompresi nel raggio di riferimento dell'inquadramento territoriale, in cui è evidenziato il perimetro del complesso (in copia conforme)
Planimetria a scala di dettaglio (orientativamente 1:200) con la destinazione d'uso delle aree interne del complesso e l'indicazione delle linee produttive e delle apparecchiature, suddivise per attività IPPC e non IPPC, evidenziate con un numero d'ordine di riferimento
Emissioni idriche: schema del sistema di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con particolari (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, ecc.) e con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e tutti i punti di scarico contraddistinti con la sigla S1, S2, S3, ... Sn, nonché l'indicazione del punto di recapito finale (fognatura, corso d'acqua, subirrigazione, ecc.)
Emissioni in atmosfera: planimetria in scala di dettaglio (orientativamente 1:200) in cui sono individuati gli spazi occupati da ciascuna macchina/linea/impianto, contraddistinti con la sigla M1, M2, M3, ... Mn, ed i condotti di scarico, contraddistinti con la sigla E1, E2, E3, ... En. Se prescritto e/o previsto, allegare il progetto di realizzazione e gestione del Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME)
Emissioni sonore: planimetria in scala adeguata che rappresenti il territorio compreso nel raggio di 500 m dal perimetro del complesso, con identificazione delle sorgenti sonore del complesso stesso, suddivise per attività IPPC e non IPPC, la classificazione delle aree secondo la zonizzazione comunale approvata, e gli eventuali recettori sensibili
Gestioni rifiuti: planimetria in scala di dettaglio (orientativamente 1:200), con rappresentazione delle modalità e delle caratteristiche di cui al punto 5) della Relazione tecnica prevista dalla d.g.r.l. 10161/02; in particolare, sono da indicare le aree destinate alle operazioni di recupero e/o smaltimento, la viabilità interna all'impianto e, in legenda, per ogni area, la superficie (in m ²), i tipi (codici CER) e i quantitativi dei rifiuti (in m ³ e t)

Qualora una o più planimetrie sopra descritte non subiscano variazioni dalle modifiche progettate e sottoposte ad autorizzazione, l'azienda potrà evitare di presentarle inserendo tra la documentazione una dichiarazione in cui specifichi l'invarianza delle tavole denominate presentate in data

- b) una copia delle autorizzazioni ambientali in materia di aria, acqua, rifiuti, energia, rischio di incidente rilevante, bonifiche, ancora vigenti o dei provvedimenti di compatibilità ambientale (pronunciamento di compatibilità ambientale o esclusione dalla procedura di VIA).

Il **doc. 3 (SINTESI NON TECNICA)** deve essere redatto sulla base dell'art. 5 comma 2 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

Il **doc. 4 (RELAZIONE TECNICA)** è costituito da CD contenente la relazione tecnica redatta con elaboratore di testo compatibile con Microsoft Word, che deve presentare in modo descrittivo e completo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d.lgs. 59/05, le informazioni necessarie alla descrizione del progetto e delle emissioni previste, con il riscontro dell'applicazione delle MTD (per gli impianti di trattamento rifiuti, la relazione tecnica dovrà essere integrata con i contenuti previsti dalla d.g.r.l. 10161/02); inoltre, la relazione tecnica deve comprendere la proposta del piano di monitoraggio delle prestazioni ambientali del complesso IPPC, redatta secondo il modello approvato con d.d.s. n. 1800 del 20 febbraio 2006. Quanto contenuto nella relazione tecnica è correlato ai dati inseriti nella *Modulistica on-line*. La compilazione della Modulistica on-line si effettua collegandosi al sito della Regione Lombardia www.ambiente-regione.lombardia.it, link «Compilazione della modulistica on-line per la domanda di AIA» seguendo le istruzioni disponibili sullo stesso sito.

Per l'accesso al pubblico il richiedente deve indicare, nella relazione tecnica e nella documentazione presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale, le informazioni che ritiene non debbano essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale (art. 5, comma 2, del d.lgs.

59/2005). A questo proposito, deve essere compilata l'apposita sezione n. 10 «Allegati e Informazioni Riservate» nella «Modulistica on-line».

Il richiedente può fornire alla Provincia e agli Enti dove è consentito l'accesso del pubblico anche un'ulteriore versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

Per le attività di gestione rifiuti di cui al punto 5 dell'All. I al d.lgs. 59/05 e s.m.i. la documentazione deve essere integrata secondo quanto riportato nella d.g.r. 10161/02; in particolare:

- dichiarazione sostitutiva ex all. B;
- certificato di destinazione urbanistica dell'area rilasciato dal Comune e dichiarazione resa dal Comune medesimo della eventuale presenza/assenza di vincoli ex d.lgs. 490/99 e r.d.l. 3267/23 (in originale o copia conforme);
- dichiarazione del Comune o dell'Ente gestore di inesistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 metri dall'impianto (in originale o copia conforme);
- elaborati grafici di carattere generale e specifico (a seconda della tipologia dell'impianto).

Inoltre la relazione tecnica, prevista quale doc. 4 su CD, dovrà essere integrata con i contenuti previsti dalla citata d.g.r. 10161/02, resa anche in forma cartacea debitamente datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato.

Doc. 5 (REPORT ON-LINE) è la certificazione della avvenuta compilazione ed approvazione delle informazioni inserite nella Modulistica on-line. Tale documento viene generato in automatico dal sistema una volta compilate *tutte le sezioni coerenti con l'attività svolta* e approvate tramite il pulsante «approva compilazione questionario» della sezione n. 10.

Doc. 6 (ATTESTAZIONE PAGAMENTO) è costituito da copia cartacea della ricevuta attestante il versamento alla Provincia competente delle spese istruttorie e la dichiarazione delle modalità di calcolo della tariffa. Per calcolare l'ammontare del versamento si dovrà far riferimento al tariffario definito dalla Regione Lombardia, mentre per la dichiarazione delle modalità di calcolo della tariffa si dovrà far riferimento alle specifiche dettate dalla Regione Lombardia o, in assenza di queste, a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008. Le modalità di pagamento saranno definite dalle singole autorità competenti.

Presentazione della domanda a Comune/i, ARPA Lombardia e altri Enti

Al Protocollo del/dei Comune/i di ubicazione dell'impianto e di ARPA Competente per Territorio occorre presentare i seguenti documenti:

- n. 1 copia della domanda (**doc. 1**),
- n. 1 copia dell'/degli allegato/i tecnico/i (**doc. 2**),
- n. 1 copia della sintesi non tecnica (**doc. 3**),
- n. 1 Cd contenente la relazione tecnica (**doc. 4**).

Nel caso in cui il territorio su cui è ubicato l'impianto ricada nell'ambito di un Parco o di una Comunità Montana, nonché nel caso in cui la gestione degli scarichi idrici sia di competenza di un Consorzio, la documentazione completa deve essere presentata anche ai suddetti Enti.

ALLEGATO E

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AIA - IMPIANTI NUOVI, E MODIFICHE SOSTANZIALI PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA

Fase d'iniziativa

1. L'Amministrazione Provinciale individua gli uffici presso i quali deve essere presentata la domanda e dove sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento.
2. Il Gestore presenta l'istanza al competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
3. L'ufficio competente effettua la verifica amministrativa sulla domanda e sulla documentazione presentata. Qualora la documentazione non risultasse completa, l'ufficio chiede al gestore di produrre documenti ad integrazione della domanda ricevuta.
4. L'ufficio competente comunica al Gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.
5. Il Gestore effettua la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 7 del d.lgs. 59/05 e s.m.i. entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento.

Fase istruttoria

Qualora sia in atto una convenzione tra Autorità competente e ARPA che individua quest'ultima quale soggetto incaricato per l'istruttoria tecnica

6. ARPA comunica alla Provincia, agli Enti e al Gestore il nome del referente dell'istruttoria successivamente alla data di avvio del procedimento;
7. ARPA effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con il Comune nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima e tenendo conto delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. 59/05 e s.m.i.;
8. ARPA in corso d'istruttoria può chiedere al Gestore di produrre documenti ad integrazione di quelli già presentati preferibilmente con una sola richiesta (copia degli stessi dovrà essere trasmessa alla Provincia e agli Enti interessati);
9. ARPA invia l'allegato tecnico - predisposto nei termini concordati nella convenzione - alla Provincia anche via e-mail.
10. L'ufficio competente della Provincia effettua attraverso propri funzionari la verifica sulla completezza e congruità dell'allegato tecnico.
11. L'allegato tecnico validato, inviato da ARPA, viene trasmesso dalla Provincia agli Enti e alla ditta per osservazioni in merito.

Qualora NON vi sia in atto nessuna convenzione tra Autorità competente e ARPA per la gestione dell'istruttoria tecnica

6bis. La Provincia nell'ambito della comunicazione dell'Avvio del Procedimento di cui al punto 4 individua il referente dell'istruttoria tecnica.

7bis. La Provincia effettua l'istruttoria tecnica attivando gli opportuni contatti con ARPA, con il Comune nonché con altri Enti interessati, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e/o duplicazioni della istruttoria medesima e tenendo conto delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 5 comma 8 del d.lgs. 59/05 e s.m.i.

8bis. La Provincia in corso d'istruttoria può chiedere al gestore di produrre documenti ad integrazione di quelli già presentati (copia degli stessi dovrà essere trasmessa ad ARPA e agli Enti interessati).

9bis. Entro 60 giorni dalla pubblicazione il Sindaco provvede a trasmettere le prescrizioni di cui agli artt. 216 e 217 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 ed il Dipartimento competente di ARPA Lombardia trasmette il proprio parere circa l'istanza presentata con particolare riferimento al piano di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente presentato dal Gestore.

10bis. La Provincia predisporre l'Allegato Tecnico parte integrante del provvedimento autorizzativo.

Fase decisoria

12. Qualora la Provincia ritenga di convocare la conferenza dei servizi decisoria, invia l'allegato tecnico predisposto da ARPA, ovvero dal competente ufficio della Provincia stessa, ai partecipanti, almeno 15 giorni prima della conferenza. L'allegato tecnico sarà inviato preferibilmente per via telematica.

13. La conferenza si esprime in merito al rilascio dell'atto autorizzativo, ai sensi della legge 241/90 e della l.r. 1/2005.

14. Il provvedimento finale è rilasciato secondo le modalità previste dalle singole organizzazioni delle Amministrazioni Provinciali previa verifica della correttezza degli oneri istruttori versati.

15. Qualora la Provincia non convocasse la conferenza dei servizi, preso atto dei pareri degli Enti interessati al procedimento, si esprime in merito al rilascio dell'AIA.

ALLEGATO F

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE MODIFICHE NON SOSTANZIALI (D.G.R. 20 GIUGNO 2008 N. 8/7492)

Ai sensi della d.g.r. della Regione Lombardia n. 7492 del 20 giugno 2008 le modifiche impiantistiche non sostanziali si distinguono in:

1. modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
2. modifiche che non comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Nel seguito si presentano le procedure amministrative da applicare nei casi sopra elencati.

1. Modifiche che richiedono l'aggiornamento dell'AT

In caso di *aggiornamento* dell'autorizzazione prima del paragrafo A1 «Inquadramento del complesso e del sito» dell'allegato tecnico si introdurrà un paragrafo A0 «Inquadramento Modifica» dove viene descritta sinteticamente la modifica comunicata.

Per la gestione delle modifiche non sostanziali, l'Autorità competente, in considerazione della rilevanza delle variazioni da apportare all'allegato tecnico, può scegliere se:

- 1) predisporre un aggiornamento dell'allegato tecnico ad integrazione/sostituzione delle parti modificate rispetto alla precedente autorizzazione;
- 2) predisporre un nuovo allegato tecnico che sostituisce quello del vecchio decreto.

Per quanto riguarda la documentazione a corredo della comunicazione, l'Azienda deve depositare:

- a) una relazione tecnica illustrante le modifiche impiantistiche;
- b) le planimetrie aggiornate dell'impianto;
- c) una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta;
- d) report di avvenuta compilazione delle modifiche in progetto nella «Modulistica IPPC on-line».

Inoltre, è facoltà del gestore depositare una propria proposta di Allegato Tecnico modificato con evidenziate, in colori diversi, le parti riguardanti le modifiche impiantistiche (colore rosso) e gli eventuali errori presenti (colore blu). Nel caso di cui sopra, per agevolare il lavoro di modifica dell'allegato tecnico, al gestore viene inviato, previa richiesta, il file di tale allegato.

Tutti i documenti a corredo della comunicazione, compresa l'eventuale proposta di Allegato Tecnico modificato, devono essere depositati anche su supporto informatico.

L'Autorità competente, conclusa l'istruttoria di valutazione delle modifiche non sostanziali, aggiorna l'allegato tecnico con specifico provvedimento. Per particolari criticità ambientali, quali la pericolosità del processo o la collocazione territoriale particolarmente critica, è discrezione dell'autorità competente prevedere opportuni momenti di condivisione con gli altri soggetti interessati (Comune, ARPA, Ente gestore delle Acque/gestore Parco/Area protetta/SIC, Comunità Montana ecc. e Gestore dell'impianto) prima della conclusione della procedura di aggiornamento.

Al termine del procedimento di cui sopra l'autorità competente aggiornerà il sistema «Modulistica IPPC on-line» inserendo il provvedimento di aggiornamento dell'atto.

2. Modifiche che non richiedono l'aggiornamento dell'AT

Nel caso in cui non vi è la necessità di aggiornare l'atto autorizzativo l'Autorità competente lo comunica all'azienda e agli Enti interessati specificandone le motivazioni e inserendo nella «Modulistica IPPC on-line» tale comunicazione.

ALLEGATO G

FAC-SIMILE DOMANDA PER IMPIANTI NUOVI E MODIFICHE SOSTANZIALI*(scrivere su carta legale)*

Bollo da € 14,62

Alla Provincia di
 Al/i Comune/i di
 Ad ARPA Lombardia
 Dipartimento di
 Parco
 Comunità Montana
 Ente Gestore servizio di fognatura e depurazione

OGGETTO: D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 – Domanda di autorizzazione integrata ambientale

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il,
 residente nel Comune Prov.
 Via, n.
 in qualità di gestore e/o legale rappresentante del complesso IPPC denominato
 sito nel Comune di C.A.P. Prov.
 Via, n.

CHIEDE

ai sensi della normativa in oggetto l'autorizzazione integrata ambientale per il complesso sopra citato, come:

- impianto nuovo
 impianto esistente con richiesta di modifica sostanziale autorizzato con decreto AIA rilasciato da n. del
- A tal fine si allegano gli elaborati tecnici predisposti secondo i contenuti della modulistica di cui alla d.g.r., n.

Cordiali saluti.

Data
 (firma del legale rappresentante)

ALLEGATO H

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

Alla Provincia di
 Al Comune/i di
 Ad ARPA Lombardia
 Dipartimento di

OGGETTO: D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 art. 10 comma 1 – Comunicazione di modifica NON sostanziale

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a il,
 residente in Comune di Prov. Via n.
 in qualità di gestore e/o legale rappresentante del complesso IPPC denominato
 sito in Comune di C.A.P. Prov.
 Via, n.
 ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 59/2005

COMUNICA

di aver progettato le seguenti modifiche impiantistiche da realizzarsi nel complesso citato:

- 1).....
 2).....

A tal fine allega una descrizione dettagliata delle modifiche di cui sopra, le planimetrie aggiornate dell'impianto e una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta.

Distinti saluti.

Data
 (firma del legale rappresentante)

(BUR20090115)

D.g.r. 30 dicembre 2008 - n. 8/8832

(5.3.4)

Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs. n. 152/06)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività», entrato in vigore il 29 aprile 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del citato d.lgs. n. 152/06:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità Competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'art. 271, commi 6 e 8 del medesimo decreto legislativo;

- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che la Regione Lombardia, in accordo con le Province lombarde, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi della l.r. 24/06, ha ritenuto di esplicitare l'ambito di applicazione degli allegati tecnici, relativi alle autorizzazioni in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, in modo diverso da quanto indicato nell'elenco della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell'effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, di ampliare le soglie di talune attività, al fine di semplificare la procedura autorizzativa senza che tale determinazione abbia peraltro conseguenze negative sull'ambiente;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/06:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;

- l'Autorità Competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso art. 272;

- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e del d.P.R. 25 luglio 1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della Parte Quinta del decreto legislativo stesso, oppure, qualora tali autorizzazioni non siano conformi alle disposizioni del Titolo I della Parte Quinta, entro un anno dalla stessa data;

- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare qualora il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che la Provincia, autorità competente, non neghi tale adesione;

- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Viste le autorizzazioni in via generale, previste dal d.m. del 25 luglio 1991 per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, ora attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, di cui alle dd.g.r. n. 6/27497 del 18 aprile 1997 e n. 7/2663 del 15 dicembre 2000;

Considerato quanto previsto dalle dd.g.r.r. citate ed in particolare la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;

Dato atto che:

- il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nel-

lo stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione in via ordinaria successivamente all'autorizzazione in deroga, l'impianto/attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria fatte salve le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche;

- ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/06, la Provincia, quale Autorità Competente, può negare l'adesione nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale;

Richiamata la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai cui sensi la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- l'art. 30, comma 6, che fissa alla decorrenza dell'1 gennaio 2007 il conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la d.g.r. n. 21204 del 24 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Regione ha istituito un tariffario per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che gli allegati tecnici relativi al comparto agroalimentare (attività meglio individuate nel dispositivo al presente provvedimento come s, t, u, v, y), sono stati elaborati e definiti in accordo con la Direzione Generale Agricoltura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e così individuate:

- a. pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno;
- b. riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;
- c. tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
- d. produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
- e. produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
- f. produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
- g. verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
- h. verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- i. panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
- j. torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
- k. produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500

- tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
- l. sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
 - m. laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
 - n. anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 - o. utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - p. produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
 - q. tempratura di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
 - r. produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - s. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
 - t. trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - u. molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
 - v. lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - w. prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
 - x. pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
 - y. lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
 - z. lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
 - aa. fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
 - bb. produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
 - cc. produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
 - dd. saldatura di oggetti e superfici metalliche;
 - ee. trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - ff. lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
 - gg. verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - hh. operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
 - ii. trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;
2. di approvare, quanto segue:
 - il documento denominato Allegato A «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/06»;
 - il documento denominato Allegato B «Disposizioni generali»;

3. di incaricare il competente Dirigente della Direzione Generale «Qualità dell'Ambiente» all'approvazione, con proprio decreto, degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al precedente punto 1, nonché dei seguenti documenti:

- «Modello di domanda di adesione», da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale;
- «Modello di comunicazione di modifica», da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
- «Modello di comunicazione amministrativa», da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività in deroga di cui alla presente autorizzazione generale;

4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMII 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/06

A. NOTE GENERALI

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.

2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del d.lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.

3. Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale, a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare, alla Provincia, una domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del d.lgs. 152/06 entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione generale dell'attività in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.

4. Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30).

5. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente.

6. L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.

7. Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

6. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14, del d.lgs. n. 152/06 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.

7. Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/06.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06:

- a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;

- b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
- c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle normative precedenti (es. attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA) autorizzate ai sensi delle dd.g.r. n. 6/27497 del 18 aprile 1997 e n. 7/2663 del 15 dicembre 2000). La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di adozione della nuova autorizzazione generale. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 giorni sopra previsto, l'attività sarà considerata in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.

2. Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.

3. Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:

- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della d.g.r. 41406/99 e s.m.i. - autorizzazione generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 d.lgs. 152/06 comma 2. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
- b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercitare, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere presentata compilando il modello previsto nell'atto di approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali.

C. CASI DI ESCLUSIONE

1. Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. n. 152/06:

- a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo d.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del d.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vi-

gente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al comune dove è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente.

2. La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

1. La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.

2. A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:

- a) i dati relativi al gestore;
- b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla «soglia massima» indicata nel relativo allegato tecnico;
- c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/06 e s.m. e i.;
- d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal d.lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
- e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. n. 152/06 e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo d.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:

- eventuali variazioni della ragione sociale della ditta,
- eventuali variazioni della sede legale della ditta,
- la cessione d'azienda,
- la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività,

utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.

3. La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
- la tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - le fasi lavorative;
 - le emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
 - la presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla d.g.r. n. 13943 dell'1 agosto 2003 «Migliori tecnologie disponibili» e/o e s.m. e i.;
 - la planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- c) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adeguamento con timbro di ricevuta dell'ente);
- d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale «Oneri emissioni in at-

mosfera da attività in deroga ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06»;

- e) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della nuova autorizzazione generale (vedasi paragrafo B, punto 1, lett. c).

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

1. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.

2. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272 comma 2, del d.lgs. n. 152/06, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

3. Qualora il Comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni, da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del d.lgs. 152/06 e s.m. e i.

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

1. L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.

2. Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.

3. L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 272 comma 3, del d.lgs. n. 152/06, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.

4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale, che hanno presentato il progetto di adeguamento, dovranno provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda apportare una modifica, all'impianto/attività, autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione gene-

rale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una «soglia massima» pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla comunicazione di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta «soglia massima», i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella d.g.r. 1 agosto 2003 n. 13943 «Migliori Tecnologie Disponibili» e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difforni o non previsti dalla d.g.r. sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, comma 14 e 272, comma 5 del d.lgs. 152/2006.

3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio;

3.2. un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteria di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimi:

- 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale, adesione ad autorizzazione generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano identici a quelli di cui alla d.g.r. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli

analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano difformi da quelli di cui alla d.g.r. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.

11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio-31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;

12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.